

Oggetto: **Determina n. 16 del 19/02/2026 relativa al** riversamento incassi derivanti dalle attività di vendita biglietti mostra Frida-Marilyn - Vite parallele **e mostre successive da svolgersi nell'annualità 2026 - gestione unificata con servizio biglietteria "Torre Guinigi" - operazione ai soli fini della tracciabilità L. 136/2010 e determina n.4/201 aggiornata con delibera n.585 del 19 dicembre 2023 per un importo presunto di € 70.000,00 (IVA esclusa), CIG BA7F94AAF0.**

L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I. 4 del D.lgs. 36/2023 e che sono esenti i contratti di importo entro di 40.000,00 euro;

VISTI

- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]";*
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia", che impone l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici";
- la determina n. 4/2011 dell'ANAC (ex AVCP), aggiornata e integrata dalla Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, la quale definisce le modalità di acquisizione del CIG per i contratti estranei al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) ma soggetti agli obblighi di tracciabilità;

PREMESSO CHE l'Ente, Comune di Lucca, ha programmato per l'annualità 2026 la realizzazione della mostra dal titolo "Frida-Marilyn - Vite parallele", nonché ulteriori eventi espositivi successivi nei locali di Palazzo Guinigi;

presso la medesima struttura è già attivo e operativo il servizio di biglietteria dedicato alla gestione degli ingressi alla "Torre Guinigi";

CONSIDERATO che è obiettivo di Lucca Plus attuare una strategia di valorizzazione integrata del patrimonio culturale, incentivando i visitatori delle mostre temporanee alla scoperta del monumento permanente della Torre Guinigi;

la gestione unificata dei flussi presso un unico punto vendita permette di proporre agevolmente biglietti combinati o promozioni incrociate, ottimizzando l'esperienza del visitatore e incrementando l'afflusso alla Torre;

tale scelta risponde a criteri di efficacia ed economicità;

- TENUTO CONTO** che per la suddetta esposizione, l'Amministrazione Comunale ha provveduto direttamente alla scelta del curatore, individuando una figura di comprovata esperienza per garantire l'alto valore del progetto;
- che Lucca Plus offrirà il servizio di riversamento degli incassi della mostra, previa trattenuta dell'aggio spettante a Lucca Plus quale corrispettivo per l'attività di gestione e vendita;
- CONSIDERATO** che Lucca Plus ha, pertanto, inviato una proposta di negoziazione, al soggetto curatore della mostra, BLU & BLU NETWORK SRL, per la determinazione dell'aggio da riconoscere a Lucca Plus s.r.l.;
- che l'operatore BLU & BLU NETWORK SRL ha accettato di riconoscere l'aggio di €1,00 per ogni biglietto venduto;
- CONSIDERATO** che il RUP ha valutato che la proposta di aggio, viste le economie di scala derivanti dall'attività e il ritorno sugli incassi del monumento, congruo;
- di prevedere una durata contrattuale di 7 mesi;
- RITENUTO** pertanto, di offrire il servizio in parola all'operatore BLU & BLU NETWORK SRL alla tariffa di €1,00 a biglietto;
- di acquisire il CIG BA7F94AAF0 per un importo stimato di € 70.000,00 (IVA esclusa) di biglietti che verranno venduti e riversati nell'annualità 2026;
- TENUTO CONTO**
- del fatto che la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
 - la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
 - l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;

- la Stazione Appaltante espletterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- di dare atto che il servizio di biglietteria è finalizzato alla promozione della Torre Guinigi, con l'obiettivo strategico di incentivare la visita del monumento permanente da parte del pubblico della mostra temporanea;
- di approvare le procedure di riversamento degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alla mostra "Frida-Marilyn - Vite parallele" e per le mostre successive previste per l'annualità 2026 alla ditta BLU & BLU NETWORK SRL P. IVA 13520871008 e C.F. 13520871008 con sede in Roma, VIA VINCENZO BELLINI 22 00198 previa verifica della regolarità del DURC;
- di stabilire che il riversamento avverrà previa trattenuta dell'aggio spettante, sulla base dei report periodici di sbigliettamento che dovranno distinguere chiaramente i flussi relativi alla mostra da quelli della Torre.
- di garantire la tracciabilità di ogni movimento finanziario correlato al CIG BA7F94AAF0, ai sensi della L. 136/2010 e della Delibera ANAC 585/2023, acquisito per un importo di riversamento stimato pari a € 70.000,00, oltre Iva come per legge,
- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico BLU & BLU NETWORK SRL ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*, sottoscrivendo il sopra richiamato preventivo e l'operatore sottoscriverà per accettazione la presente determinazione che prevale su eventuali clausole difformi contenute nel preventivo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.



Dott. Roberto Di Grazia

F.to digitalmente